



PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748
72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111
www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

prot. n. 33085

Brindisi, 23 GIU. 2015

OGGETTO : Autorizzazione Integrata Ambientale stabilimento **Conserve Italia società cooperativa agricola** - Mesagne.
Proroga dei termini di scadenza dell'autorizzazione.

solo PEC

Conserve Italia s.c.a. - Mesagne
amministrazione@pec.conserveitalia.it

e, P.C.

ARPA PUGLIA Dipartimento di Brindisi

COMUNE di MESAGNE – Sindaco, Servizio Ambiente

Dipartimento di Prevenzione **ASL Brindisi**

Con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 10458 del 24.2.2015, il gestore dell'impianto IPPC Conserve Italia - società cooperativa agricola, avente sede legale in via Poggi 11, S. Lazzaro di Savena (BO) e stabilimento ubicato in via Vecchia Brindisi, Mesagne, ha trasmesso l'istanza, con la relativa documentazione, finalizzata alla proroga della scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui alla D.D. Provincia di Brindisi n. 1178 del 30.6.2010, sulla base di quanto stabilito dal D.lgs n. 46/2014, che ha modificato l'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/06, portando la durata delle AIA da cinque a dieci anni.

Con circolare del MATTM prot. n. 22295 del 27.10.2014 è stato indicato che, per le AIA vigenti, la durata può ritenersi estesa a dieci anni e che la ridefinizione della scadenza deve essere resa evidente da un carteggio tra l'Autorità Competente e il gestore, che confermi l'applicazione della nuova disposizione di legge alla durata delle AIA vigenti.

Con nota prot. n. 14681 del 18.3.2015, indirizzata a tutti i gestori titolari di AIA di competenza, la Provincia di Brindisi ha chiesto l'elaborazione e la trasmissione della documentazione di seguito riportata:

- relazione di verifica in merito ai documenti di riferimento delle Best Available Technique (BAT) applicabili all'attività svolta;
- relazione di verifica di conformità dell'impianto ai regolamenti tecnici e alle leggi sopravvenute (ad esempio al R.R. n. 26/2013, alle modifiche del D.Lgs. n. 152/06, ecc.);
- relazione di riferimento, secondo quanto richiesto dall'art. 29-ter, comma 1, lett. m);
- relazione sulle attività dell'impianto, dalla data di rilascio dell'AIA, relativamente ai bilanci ambientali, eventi accidentali, incendi, gestione delle emergenze, sversamenti, miglioramenti delle performance, risultati derivanti dall'applicazione di sistemi di gestione ambientale, etc;
- autodichiarazioni a firma del gestore in merito allo stato dell'impianto, ad eventuali modifiche, introduzione di materiali e nuove procedure, variazioni societarie, etc.;
- relazione su eventuali sentenze, controversie, ricorsi pendenti, verbali degli Organi di Controllo in relazione alle attività svolte presso l'impianto;
- schede AIA compilate, come da DGR n. 1388/06;

- indicazione circa le informazioni che, ad avviso del Gestore, non devono essere pubblicate sul portale web dell'Ente, per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale;
- ricevuta del versamento degli oneri istruttori determinati per il rinnovo dell'AIA;
- qualora siano intervenute delle modifiche alla configurazione dell'impianto è necessario trasmettere anche le relative planimetrie specificate nella DGR richiamata.

*Dalla documentazione complessivamente trasmessa dal gestore, si rileva che:

- in relazione alle *Best Available Techniques* applicabili alle attività dello stabilimento (*Food, Drink and Milk Industries – 08/2006, e D.M. 31.1.2005 per i sistemi di monitoraggio*) non sono state adottate revisioni dei documenti di riferimento;
- il gestore ha trasmesso gli esiti della procedura descritta dal D.M. n. 272 del 13.11.2014, relativamente alla verifica della sussistenza dell'obbligo di presentare la *relazione di riferimento*: in base ai dati riportati nella procedura svolta, riguardanti le tipologie e i quantitativi di materiali pericolosi adoperati nel ciclo produttivo, si prende atto che per lo stabilimento Conserve Italia s.c.a., non sussiste l'obbligo di presentare la relazione di riferimento all'Autorità Competente;
- in relazione alle attività dello stabilimento dalla data di rilascio del provvedimento di autorizzazione, il gestore ha sintetizzato i risultati ottenuti in termini di miglioramento delle *performance* ambientali. A fronte di un incremento della produzione di prodotto alimentare trasformato, ed in seguito all'entrata in esercizio delle caldaie a metano, in sostituzione di impianti alimentati a olio B.T.Z., nel periodo intercorrente tra il 2008 e il 2014, il gestore ha rilevato:
 - un incremento dei consumi di energia elettrica;
 - un incremento della produzione di rifiuti pericolosi da smaltire;
 - un incremento della produzione di rifiuti non pericolosi da destinare al recupero;
 - una diminuzione dell'approvvigionamento idrico da pozzi autorizzati;
 - una diminuzione delle emissioni massiche di NOx, SOx e polveri totali;
 - una situazione sostanzialmente invariata in relazione agli altri indicatori delle *performance* ambientali;
- la modifica apportata alla configurazione impiantistica, già approvata in sede di rilascio dell'AIA, ovvero la sostituzione della caldaia alimentata a olio B.T.Z. con la caldaia alimentata a metano, è stata comunicata all'Autorità Competente con la trasmissione della nota acquisita al prot. dell'Ente n. 13988 del 6.3.2014; non risultano essere state apportate ulteriori modifiche all'impianto autorizzato;
- il gestore ha trasmesso la ricevuta del pagamento in favore della Provincia di Brindisi degli oneri istruttori, con nota PEC del 22.6.2015;
- sono stati trasmessi tutti i documenti e le attestazioni richieste con la nota richiamata.

Sulla base delle indicazioni stabilite dal Servizio scrivente con la richiamata nota prot. n. 14681 del 18.3.2015, in attuazione di quanto stabilito con l'intervenuta disciplina di cui al D.lgs n. 46/2014, il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale per le attività dello stabilimento di Mesagne della società **Conserve Italia s.c.a.**, è da ritenersi efficace per la durata di dieci anni, con scadenza al **30 giugno 2020**, a modifica di quanto stabilito nella D.D. della Provincia di Brindisi n. 1178 del 30.6.2010.

Sono confermate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella richiamata Determinazione Dirigenziale di autorizzazione.

Il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per lo stabilimento in questione è disposto, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., oltre che nei casi e nelle ipotesi elencati al comma 4 dell'articolo richiamato, prima della scadenza del titolo abilitativo. Pertanto il gestore deve presentare la documentazione elencata all'art. 29-ter, comma 1 del decreto richiamato, 180 giorni prima della scadenza stabilita.

Il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani

